

COPIA



**COMUNITA' MONTANA
ALTA TUSCIA LAZIALE**

DETERMINAZIONE N. 49 del 04/10/2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PRESIDENTE DAL
1/07/2018 AL 30/09/2018

**PARERE REGOLARITÀ
TECNICA**
(Art.49 T.U. n.267)

**COPERTURA
FINANZIARIA**
(Art. 49 T.U. 267)
Favorevole
F.to (Dott.ssa Annalisa Chiacchio)

**Il responsabile del settore
Dott.ssa Annalisa Chiacchio**

Visto si pubblica all'albo dal 04/10/2018 per 15 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO
F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Presidente n.6 del 4 luglio 2018 con il quale nomina la sottoscritta responsabile del settore amministrativo ed economico finanziario;

Vista la delibera di consiglio n.13 del 13/12/2017 con la quale si approva il bilancio esercizio 2018;

Vista la delibera di giunta n.4 del 30/01/2018 con la quale si approva il PEG 2018-2020 ;

Vista la determina n. 6 del 08/02/2018 con la quale si assumevano per le spese obbligatorie gli impegni di spesa sul bilancio 2018;

Premesso che l'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 *“Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate”*;

Vista la richiesta di rimborso presentata dal Presidente di questa Comunità Montana, prot. n.890 Del 4 /10/2018;

Appurato che, nel caso di specie, l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi “necessitato” in quanto finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie di Presidente di questo Ente, e ne è stata accertata la convenienza economica in quanto il Presidente risiede ad Onano e il servizio di trasporto pubblico non è idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della sua funzione;

Richiamata la delibera n. 38 della Sezione autonomie della Corte dei Conti dello scorso 29 dicembre che chiarisce l'inapplicabilità ai Sindaci del tetto di spesa disposto dall'articolo 6, c. 12, del DL n. 78/2010, per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 84 del TUEL, con la conseguenza che tali ultime spese possono essere rimborsate in misura forfettaria, parametrando ad un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, come previsto dell'art. 77-bis, comma 13, del DL n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008;

Ritenuto, pertanto, per le considerazioni che precedono, di procedere a liquidare le spese di viaggio sostenute dal Presidente dal 1 luglio 2018 al 30 settembre 2018;

Dato atto del proprio parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica del presente atto, attraverso il quale si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo quanto previsto dall'art.147-bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) della Legge 213/2012.

DETERMINA

1. Di impegnare e contestualmente liquidare, per i motivi di cui in narrativa e per il periodo 1 luglio 2018 al 30 settembre 2018 a favore del Presidente Giovanni Giuliani, la somma di €. 215,04 quale rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Presidente di questa comunità montana ai sensi e per gli effetti dell'art. 84, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
2. Di imputare l'onere complessivo di €. 215,04 sul cap.10110305, art 1, miss.1 prog.1 tit.1 PdC 1.03.02.01 bilancio corrente;
3. Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Segretario Comunitario
Chiacchio Dott.ssa Annalisa